

STATUTO DELLA "FONDAZIONE VALSECCHI ETS"

PREMESSE

1. La Casa di Riposo di Manerbio nacque come "*Pio Luogo Elemosiniere*" amministrato dalla Congregazione di Carità di Manerbio come da Statuto Organico approvato con R.D. del 12.02.1871. Per iniziativa dei benefattori Zaina Costantino e Ziletti Domenico, che contribuirono alla costituzione del relativo patrimonio, venne eretta in Ente Morale con R.D. del 05.11.1920 l'Opera Pia denominata "*Ricovero per Vecchi Inabili al Lavoro*". La sede era il Vecchio Ospedale Civile donato dall'Ospedale nel 1955 e ristrutturato con assunzione dei relativi oneri da parte dei coniugi Valsecchi Francesco e Rina, i quali espressero il desiderio di sostituire la denominazione di allora con quella di "*Casa di Riposo*" nel 1956. L'Ente operò in tale sede fino al dicembre 1991, quando la gestione fu trasferita nell'attuale immobile di proprietà comunale in forza di una convenzione con il Comune di Manerbio di concessione dello stesso in comodato d'uso gratuito per 99 anni rinnovabili.

L'Ente, già IPAB "Casa di Riposo di Manerbio", trasformata ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 e della Legge Regionale Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1, ha assunto la natura di fondazione di diritto privato denominata "Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS" ed è oggi Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), con la denominazione di "Fondazione Valsecchi ETS".

Art. 1

-Denominazione e sede-

1. E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la fondazione denominata "FONDAZIONE VALSECCHI ETS".

2. La denominazione "FONDAZIONE VALSECCHI ETS" è utilizzata negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione ufficiale.

3. La Fondazione ha sede legale a Manerbio provincia di Brescia in Piazza Aldo Moro n. 6/A

Art. 2

-Scopi istituzionali-

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale stabilite come da commi successivi del presente articolo, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Codice del Terzo settore.

Per il raggiungimento delle predette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di

interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5

D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di amministrazione.

3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

4. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi.

5. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 3

-Patrimonio-

1. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della Fondazione è costituito

dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni economici a disposizione dell'Ente per il conseguimento dei fini istituzionali. L'ammontare del patrimonio ed il valore dei singoli elementi attivi e passivi che lo compongono sono stati determinati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 12 del 01/10/2003, e successivi.

3. Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata;
- i corrispettivi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'art. 2.

4. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Art. 4

-Mezzi finanziari-

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali,
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

2. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

3. Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 5

-Organi-

1. Sono organi dell'Istituzione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Il Presidente
- c) Il Direttore Generale
- d) L'Organo di Controllo
- e) Il Revisore legale dei Conti

Art. 6

-Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco del Comune di Manerbio.
2. I Consiglieri non possono essere revocati dal soggetto giuridico che li ha nominati, in coerenza con il disposto di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, come richiamato dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale della Lombardia 13 febbraio 2003, n. 1.
3. Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Consigliere sono gratuite ai sensi dell'art. 79 co. 2 b-bis. del CTS, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
4. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti generali previsti dalla normativa vigente per assumere la carica di amministratore non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità, conflitto di interessi o incapacità previste dalla legge o dallo Statuto.
5. I Componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere riconfermati senza interruzione, con un massimo di due rinnovi per la carica di Presidente.
6. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.
7. La Fondazione provvede ad assicurare i Consiglieri e il Direttore Generale contro i rischi connessi all'espletamento del loro mandato.

Art. 7

-Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione-

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 8

-Decadenza e cessazione dei consiglieri-

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei

componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

Art. 9

-Adunanze del Consiglio di amministrazione-

1. Il consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) Consiglieri.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

3. Con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Le adunanze possono svolgersi anche in video-conferenza, anche in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti e la loro partecipazione in tempo reale a discussione e votazioni.

Art. 10

-Deliberazioni del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. La funzione di Segretario viene svolta dal Direttore Generale della Fondazione che provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 11

-Compiti del Consiglio di amministrazione-

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente.

2. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) approva il bilancio d'esercizio annuale e il Bilancio sociale, ove previsto, nelle forme prescritte dalla legge;
- b) approva le modifiche dello Statuto da sottoporre alle competenti autorità per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- c) predispone ed approva i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) definisce l'organizzazione interna della Fondazione e adotta il regolamento generale di funzionamento della fondazione;
- e) adotta i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- g) nomina il Presidente, il Vice-Presidente, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei conti;
- h) nomina un Direttore Generale a cui affidare l'esercizio dell'ordinaria gestione delle attività dell'Ente;
- i) approva il conto economico di previsione;
- j) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Art. 12

-Presidente-

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto a maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione medesimo. La seduta di insediamento è presieduta dal consigliere più anziano d'età.

2. Il Vice Presidente dell'Ente è eletto nella stessa seduta di insediamento e con le stesse modalità.

Art. 13

-Compiti del Presidente-

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio e ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, curare i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

2. Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento

degli scopi istituzionali della Fondazione;

e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;

f) adottare, quando ricorrono situazioni di comprovata urgenza che non consentono di convocare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti strettamente necessari per evitare un danno grave e imminente alla Fondazione o per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi sociosanitari. Le decisioni assunte devono essere motivate e limitate a quanto indispensabile per il corretto funzionamento della Fondazione. Tali provvedimenti hanno effetto immediato, ma devono essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima seduta utile e comunque entro dieci giorni dalla loro adozione. Il Consiglio può confermare, modificare o revocare i provvedimenti. Se la ratifica non interviene entro i dieci giorni, i provvedimenti perdono efficacia fin dall'origine, fatti salvi gli effetti, nel frattempo, legittimamente prodotti nei confronti dei terzi.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art. 13bis

-Revoca del Presidente e /o del Vicepresidente-

1. Il Presidente e/o il Vicepresidente possono essere revocati in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

2. La proposta di revoca deve essere motivata e sottoscritta da almeno la maggioranza dei consiglieri in carica e presentata al Consiglio per l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile e comunque entro dieci giorni dalla richiesta.

3. La deliberazione di revoca è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

4. In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo Presidente e/o Vicepresidente nella medesima seduta ovvero nella prima seduta utile successiva.

Art. 14

-Il Direttore Generale-

La disciplina relativa alla nomina, ai requisiti, alle funzioni, ai poteri, alle responsabilità e alla partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione del Direttore Generale è demandata ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Organo di Controllo

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Controllo che può essere monocratico oppure collegiale.

L'Organo dura in carica tre anni ed è rieleggibile con un massimo di due rinnovi.

Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo anche la revisione legale dei conti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Revisore Legale dei Conti

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è istituito il Revisore Legale dei Conti; viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere scelto nell'ambito del registro dei revisori legali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo precedente.

2. Il Revisore dura in carica per tre anni, con decorrenza dalla data di nomina, ed è rieleggibile con un massimo di due rinnovi. In caso di anticipata cessazione dalla carica il sostituto deve essere nominato entro 30 giorni dalla data di cessazione e dura in carica per tre anni con decorrenza della data di nomina.

Art. 17

Esercizio finanziario

L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Fondazione redige il bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale,

dal rendiconto gestionale, dal rendiconto finanziario e

dalla relazione di gestione, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare e depositare il bilancio di esercizio, relativo all'anno precedente, ai sensi di legge.

Il Consiglio deve inoltre approvare, nei termini e nei modi di legge, il budget previsionale di gestione relativo all'anno successivo.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale e di dare adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13, 14 e 17 D.Lgs. 117/2017, l'Ente deve tenere i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, in quanto compatibili.

Art. 18

-Norme sull'estinzione-

1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.

2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.

3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Art. 19

-Norme sulla devoluzione del patrimonio-

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto, previo positivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ad altri Enti del Terzo Settore.

Art. 20

-Norme generali-

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile successive modifiche e/o integrazioni.

F.to Rita Capuzzi

F.to Pietro Luigi Colombi

F.to Ghedi Riccardo

F.to Giovanni Biondini

F.to Bonini Stefano

F.to GIANCARLO CAMARDELLA Notaio Sigillo

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINA-
LE SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS N.235
DEL 30 DICEMBRE 2010 IN VIGORE DAL 25 GENNAIO 2011
Firmato digitalmente Giancarlo Camardella